



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2017 - 49
Data 20-07-2017

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C.
1, LETT. A) D. LGS. 267/2000. SENTENZA N.
5558/16 TAR CAMPANIA.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di **Luglio**, alle ore **09:45** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **13-07-2017** prot. n. **5952** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere Raffaele Sardo in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 9 e assenti n. 4 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		MADONIA ASSUNTA		X
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TURCO ALFONSO		X
CHIACCIO ROSA		X	PETRARCA MASSIMO	X	
SARDO RAFFAELE	X		EMILIANO		
SEPE PAOLO		X			
BRACCIANO ALFONSO	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**PROPOSTA DI DELIBERA
AL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000. Sentenza n. 5558/16 TAR Campania.

PREMESSO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio Comunale

adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;

- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante *"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131"* all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- il principio contabile n. 2 *"Gestione nel sistema del bilancio"* nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella *"obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa. La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio"*;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;

- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;

- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini

professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;

- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Calabria PARERE n. 67/07 del 30/03/2007);

RILEVATO che risulta regolarmente notificata la sentenza in oggetto che è parte integrante della presente proposta deliberativa;

Vista l'allegata relazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Davide Ferriello, con la quale viene indicata la datazione, la ragione, la natura del debito fuori bilancio da riconoscere nonché la somma da finanziare;

TENUTO CONTO che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio in cui si è verificata l'onere a carico del Comune e la relativa somma necessaria al pagamento di tale fornitura in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debito fuori bilancio per la quale il 1° comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- l'acquisizione di beni, di cui è relazione, è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali;

RILEVATO che:

con delibera di c.c. 46 del 20.07.2017, avente ad oggetto: "Proposta di approvazione deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2017-2019. Verifica degli equilibri. Assestamento al bilancio 2017-2019 (art. 193 c. 2 e 175 c. 8 del TUEL) - IV variazione di Bilancio 2017”* si è proceduto a stanziare al capitolo 590 denominato *“Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000”*, Titolo I, Spese Correnti le risorse necessarie al pagamento della insorta debitoria attraverso riduzione di pari spesa;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 26.5.2015. modificato con Delibera di C.C. n. 46 del 25/10/2016;

VISTA la relazione del Revisori dei Conti, relativamente alla variazione di bilancio illustrata nell'allegato prospetto ed il parere favorevole dallo stesso espresso per il riconoscimento dei DFB prot. 6026 del 17.7.2017;

CON VOTI espressi nei modi innanzi indicati;

D E L I B E R A

1. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 4.297,80;

2. DI DARE ATTO che con la precedente deliberazione si è provveduto al finanziamento della

spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione con riduzione di spesa corrente per pari importo;

3. DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Tecnica la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Napoli della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000. Sentenza n. 5558/16 TAR Campania.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, lì 18.07.2017	
	Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto

Carinaro, lì 18.07.2017	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

O.D.G. (7)

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.5558/16 Tar Campania.

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.

Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Relaziona l'assessore Bracciano e passa la parola al Consigliere Zampella.

Il Consigliere Zampella spiega che la nascita del debito è dovuta a lavori non svolti dal Gruppo Petrillo per motivi di ordine tecnico.

Si apre la discussione.

Prende la parola il Consigliere Petrarca chiedendo delucidazioni. Il Consigliere Zampella illustra i motivi di ordine tecnico che non hanno consentito l'affidamento al Gruppo Petrillo per cui il Comune è stato condannato non a risarcire i lavori non eseguiti ma le spese processuali.

I motivi di ordine tecnico sono impedimenti frapposti dalla Ferrovia e un problema sui metri quadrati in quanto la proprietà era di mq. 250, acquistati dal Comune, ma la strada sulla quale dovevano essere fatti i lavori era 450 mq, quindi si sarebbero svolti su un suolo non di proprietà comunale.

Prende la parola il Capogruppo de Chiara che sottolinea come il debito fuori bilancio riguarda solo le spese processuali. Interviene il Sindaco che afferma che riguardo al debito fuori bilancio è stata data la spiegazione. Per quanto concerne i motivi tecnici alla base del debito fuori bilancio, spiega che per Via Volta si è ottenuto un finanziamento di un milione di Euro a cavallo dell'insediamento della nuova Amministrazione. E' chiaro che la nuova Amministrazione aveva la volontà di utilizzare questo finanziamento, ma si è trovata tutta la procedura di gara già predisposta. Tuttavia già dai primi sopralluoghi sono emersi problemi di tipo tecnico e procedurali. Il finanziamento è stato ottenuto su 450 mq, ma solo 250 mq sono di proprietà comunale. Già questo basterebbe per capire il problema.

Ciò nonostante questa Amministrazione ha cercato di non perdere questo finanziamento. I finanziamenti europei prevedono dei controlli. Il Comune addirittura voleva comprare gli altri 250 mq per non perdere il finanziamento visto che la proprietà dei 450 mq era un presupposto per ottenere il finanziamento.

Consigliere Barbato afferma che bisognava allora prestare attenzione prima.

Il Sindaco dichiara che non era il suo ramo di pertinenza, ma non si dichiara esente da responsabilità, ma neanche si può addossare la responsabilità del caso, la quale, casomai, sarà del tecnico che era prima a capo dell'ufficio. Dopo tutti i tentativi di non perdere il finanziamento, per evitare un danno all'Ente, l'Amministrazione ha dovuto rinunciare, perché non avrebbe potuto rendicontare. Inoltre il parere della Ferrovia era negativo e su Via Volta poteva essere realizzata solo una pista ciclabile.

Interviene il Consigliere Petrarca chiedendo perché il Sindaco è molto infervorata sull'argomento.

Il Sindaco risponde che si sente toccata perché ha subito, tramite un giornalino pubblicato qualche giorno prima, degli attacchi violenti sulla tematica in questione.

Interviene il Consigliere Capoluongo e chiede al Consigliere Barbato se lui sapeva che i mq progettati non erano tutti comunali. Non lo sapevano entrambi e certo non si può costruire su un terreno che non è proprio.

Il Presidente invita il Gruppo di opposizione a prendere la documentazione e a capire se la responsabilità è di questa maggioranza o della passata Amministrazione.

Il Sindaco dichiara di avere manifestato la disponibilità ad un incontro pubblico per discutere dell'argomento.

Interviene il Consigliere de Chiara e afferma che la politica dà l'indirizzo, ma le questioni tecniche sono di competenza dei dirigenti. Il finanziamento è stato ottenuto, ma non si poteva andare avanti per evitare un danno all'Ente in quanto si tratta di finanziamenti europei oggetto di rendicontazione.

La maggioranza vota positivamente al riconoscimento del debito e qualora ci fossero delle responsabilità, queste devono uscire fuori.

Consigliere Barbato per tutte le preoccupazioni espresse, esprime voto contro.

Favorevoli: 7.

Contrari: 2 (Barbato – Petrarca).

Processo verbale del 20.07.2017 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 49

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 349 DEL 18-07-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 20-07-2017

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI B
C. 1, LETT. A) D. LGS. 267/2000. SENTENZA N**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente
del consiglio
Comunale**

Raffaele Sardo

**Il Segretario
Comunale**

Dott.ssa Erika
Liguori

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale
sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto

e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.
82/2005.